



5A\_722/2017

**Sentenza del 26 settembre 2017**  
**Il Corte di diritto civile**

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,  
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

**A.** \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

**contro**

1. **B.** \_\_\_\_\_,  
2. **C.** \_\_\_\_\_,  
3. **D.** \_\_\_\_\_,  
4. **E.** \_\_\_\_\_,  
opponenti.

Oggetto

nomina amministratore di un'eredità,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 luglio 2017  
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del  
Cantone Ticino.

## **Considerando:**

che con sentenza 27 luglio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese, l'appello introdotto da A.\_\_\_\_\_ contro la decisione 4 febbraio 2016 con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha nominato l'avv. B.\_\_\_\_\_ in qualità di amministratrice dell'eredità fu F.\_\_\_\_\_ (successione di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante, C.\_\_\_\_\_, D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_) ai sensi dell'art. 554 CC;

che con ricorso datato 12 settembre 2017 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento;

che la ricorrente ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher;

che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto in francese (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF);

che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (la ricorrente non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile;

che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1);

che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato al recapito in Svizzera dalla ricorrente in data 31 luglio 2017;

che la sentenza 27 luglio 2017 costituisce una decisione in materia di misure provvisoriale ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A\_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.1), per cui – contrariamente a quanto ritiene la ricorrente – il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (v. art. 46 cpv. 2 LTF);

che il termine per adire il Tribunale federale, iniziato a decorrere il 1° agosto 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF), è quindi scaduto mercoledì 30 agosto 2017;

che la ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 14 settembre 2017 e la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio il 15 settembre 2017;

che in data 15 settembre 2017 la ricorrente ha anche trasmesso il ricorso (mediante fax, e quindi comunque in modo non valido) all'Ambasciata svizzera in Germania (a Berlino) e al Consolato generale svizzero a Stoccarda;

che in entrambi i casi il rimedio risulta pertanto tardivo;

che inoltre l'impugnativa, la quale si limita ad inammissibilmente rinviare al contenuto di un precedente ricorso datato 2 luglio 2017, non contiene una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 140 III 115 consid. 2);

che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

**per questi motivi, il Presidente pronuncia:**

**1.**

La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.

**2.**

Il ricorso è inammissibile.

**3.**

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

**4.**

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile  
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera:

von Werdt

Antonini